



CITTA' DI TORINO

ORDINE DEL GIORNO N° 9

Approvato dal Consiglio Comunale in data 13 aprile 2026

OGGETTO: INCLUDERE ANCHE LE PERSONE AMMESSE ALLE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE TRA I LAVORATORI E LE LAVORATRICI DESTINATARI DELLA LEGGE N. 193 DEL 22 GIUGNO 2000 (CD. SMURAGLIA)

Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO CHE

- l'articolo 4 della Costituzione riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro nella doppia accezione di diritto individuale e dovere civico collettivo, il cui esercizio concorre "al progresso materiale o spirituale della società.";
- il ruolo fondamentale del lavoro viene ribadito, con riferimento alle persone private della libertà, dal successivo articolo 27 comma 3 della Costituzione che sancisce che "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso d'umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato";
- in tale prospettiva, la nostra Costituzione prevede la rieducazione quale finalità della pena, riconoscendo in capo allo Stato il compito di favorire la presenza delle condizioni necessarie affinché la persona condannata possa successivamente reinserirsi nella società in modo dignitoso, creando così i presupposti perché, una volta in libertà, non commetta nuovi reati;
- nella giurisprudenza costituzionale, la funzione rieducativa della pena si sostanzia in tutti quegli interventi atti a favorire il recupero della persona a una vita sociale e, in tale ottica, un ruolo fondamentale è rivestito dalla disciplina che regola il momento esecutivo della pena, dentro e fuori dal carcere.

CONSIDERATO CHE

- la disciplina dell'inserimento lavorativo delle persone private della libertà risale alla Legge n. 354 del 26 luglio 1975 sull'Ordinamento Penitenziario che, all'articolo 15, dispone che "Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro.";
- il riferimento è alla condizione di condanna della persona, intesa in senso lato, ricomprendendovi dunque anche "le misure alternative previste in seno all'ordinamento penitenziario (Corte

Costituzionale, ordinanza n. 532/2002), regolate dagli articoli 47-58 quinquies della citata Legge n. 354;

- tali misure, le cui modalità applicative sono dettate dal regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 e s.m.i., comprendono strumenti di diversa natura, accomunati dalla ratio di rappresentare dei sostitutivi o delle attenuazioni della pena detentiva che il legislatore ha introdotto nell'ordinamento quali strumenti per deflazionare il sovraffollamento carcerario e consentire al soggetto che ha subito una condanna di scontare, in tutto o in parte, la pena detentiva fuori dal carcere.

DATO ATTO CHE

- al fine di dar corso al principio rieducativo di cui all'articolo 27 comma 3 della Costituzione con la Legge n. 193 del 22 giugno 2000 e s.m.i. (c.d. Legge Smuraglia) sono state introdotte specifiche agevolazioni contributive in favore dei datori di lavoro che impiegano persone detenute o internate ed ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari, al fine di favorire il loro reinserimento sociale e lavorativo tramite formazione professionale e opportunità di impiego;
- l'articolo 1 della Legge Smuraglia ha modificato l'articolo 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381 recante "Disciplina delle cooperative sociali.". In particolare, il comma 1 è intervenuto sul comma 1 dell'articolo 4 della Legge n. 381 che definisce chi sono le "persone svantaggiate" ai fini della predetta legge, ricomprendendovi, oltre alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, anche i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione. Nonostante tale elencazione estensiva, il successivo comma 2, articolo 1 Legge Smuraglia ha fatto riferimento esclusivamente "alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della Legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni" escludendo, dunque, le persone condannate e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione;
- la Legge Smuraglia è stata recentemente oggetto di modifica, con l'approvazione della Legge n. 80/2025 di conversione del Decreto Legge n. 48/2025 (c.d. "Decreto Sicurezza"), con la quale è stato esteso il perimetro delle agevolazioni previste dall'articolo 4 citato, disponendo che all'esonero contributivo possano accedere anche le imprese pubbliche e private che assumono detenuti e internati ammessi al lavoro esterno, senza tuttavia nulla prevedere anche per lavoratori e lavoratrici condannati alle misure alternative alla detenzione.

RILEVATO CHE

- nel 2024, 537 imprese italiane hanno usufruito delle misure della Legge Smuraglia, per un totale di 10,6 milioni di Euro di agevolazioni concesse, con una crescita di oltre 660 mila Euro rispetto al 2023;
- i posti di lavoro disponibili però sono troppo pochi. In Piemonte sono detenute 4479 persone e di queste 1243 lavorano per il penitenziario e solo 287 per aziende esterne (dati del Ministero della Giustizia del 31 dicembre 2024);
- quanto al carcere di Torino, nel 2023 si contavano più di 500 detenuti lavoratori, ma di questi solo 50 assunti da aziende esterne: appena l'1% di tutti i detenuti;
- il 3 febbraio 2025, in occasione della audizione del Presidente dell'Associazione "La goccia di Lube" avanti alla Commissione legalità diritti delle persone private della libertà personale in congiunta con la 3° commissione consiliare permanente, è stato presentato il progetto "Impresa accogliente", promosso dall'associazione per accompagnare le persone che scontano una misura alternativa alla detenzione (in Italia oltre 70 mila, in Piemonte almeno 5 mila, di cui 3 mila solo a Torino). Risulta inoltre che l'Associazione ad oggi ha realizzato 28 inserimenti lavorativi

prendendo in carico complessivamente oltre 100 persone, tra adulti in misura alternativa (detenzioni domiciliari, affidamenti in prova, semilibertà) e giovani adulti (tra i 18 e i 25 anni con reati compiuti da minorenni) sottoposti a procedimento penale.

RICORDATO

che Torino è stata una delle prime città d'Italia a istituire la figura del Garante locale delle persone private della libertà personale e, da oltre vent'anni, manifesta una particolare attenzione verso il tema della privazione della libertà delle persone, con la costruzione di politiche sempre più rispondenti ai bisogni della comunità penitenziaria nella consapevolezza della propria corresponsabilità istituzionale in materia di prevenzione di trattamenti inumani e degradanti e di miglioramento delle condizioni di vita e di reinserimento sociale delle persone private della libertà, nell'attuazione del precetto costituzionale e delle finalità dell'azione amministrativa di cui all'articolo 2 lett. a) e b) dello Statuto.

NEL CONVINTO AVVISO

che dare lavoro alle persone che stanno scontando una pena, dentro o fuori le mura del Carcere o di una Comunità, non è solo una scelta etica, ma è una strategia concreta per migliorare la sicurezza, ridurre la recidiva e generare valore per tutta la comunità.

IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta a:

1. farsi promotori presso il Governo e il Parlamento per un'estensione dei benefici della Legge n. 193 del 22 giugno 2000 (c.d. Legge Smuraglia) anche alle lavoratrici e ai lavoratori condannati o internati ammessi alle misure alternative alla detenzione;
2. farsi parte attiva presso tutte le realtà imprenditoriali, associate e non, al fine di prevedere azioni di sensibilizzazione per promuovere e favorire l'inserimento socio-lavorativo delle persone soggette a restrizioni della libertà personale.